



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

**DDG 817 29 LUGLIO 2016**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D. Lgs.30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;  
**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di attuazione della delega in materia di autonomia scolastica;  
**VISTO** il D.P.R. 30 luglio 1999, n. 300;  
**VISTO** il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319;  
**VISTO** il T.U. di disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;  
**VISTA** la Direttiva n. 90 del 1 dicembre 2003 con la quale sono state disciplinate in via permanente le procedure di autorizzazione delle iniziative di formazione gestite da Associazioni Professionali ed Enti Culturali;  
**VISTA** la direttiva prot. 170 del 21 marzo 2016 “**DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE**” **che** disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola;  
**VISTA** in particolare l'art. 5 della predetta direttiva 170/2016 in merito alla richiesta di riconoscimento dei corsi a carattere regionale;  
**VISTA** la nota prot. AOODGPER n.19702 del 19 luglio 2016 “ indicazioni attuative” in merito alla predetta Direttiva 170/2016;  
**DATO ATTO** che la richiesta del riconoscimento dei corsi presentate per l'a.s. 2016/17 seguono le procedure di cui alla Direttiva 90/2003;  
**VISTO** l'art. 5 della citata direttiva 90/2003 in merito alla Presentazione di richieste di riconoscimento corsi;  
**RAVVISATA** l'opportunità di costituire una Commissione regionale per l'esame, la valutazione ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1 comma 3 lett. C) dei progetti di formazione relativi all' a.s. 2016/2017, pervenuti entro la data del 31 marzo 2016 ai sensi dell'art. 5 della citata direttiva n. 90/2003,

**DECRETA**

**Art. 1** – è istituita la Commissione Regionale per l'esame e la valutazione ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1 comma 3 lett. C) dei progetti di formazione relativi all' a.s. 2016/2017, così composta:

201607261543

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
 indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*  
*Direzione Generale*

UFFICIO II

<b>Componenti</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Ente di appartenenza</b>
Giuseppe Manelli	Dirigente Tecnico	Presidente	USR Marche
Di Emidio Alessandra	Docente - Ufficio Studi	Componente	USR Marche
Carmina L. G. Pinto	Docente - Ufficio Studi	Componente	USR Marche

la prima riunione d'insediamento è prevista per il giorno 25 agosto 2016 alle ore 10,00 presso questo Ufficio – Via XXV Aprile n. 19 – Sala riunioni del V piano

**Art. 2** – La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente per procedere agli adempimenti previsti nei termini indicati dalla normativa in vigore .

**Art. 3** Gli esiti della Commissione sono comunicati al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Marco Ugo Filisetti*

Dirigente: Andrea Ferri  
Referente: Alessandra Di Emidio tel. 071/2295503 e-mail: [alessandra.diemidio@istruzione.it](mailto:alessandra.diemidio@istruzione.it)

201607261543

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata [drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
indirizzo posta elettronica ordinaria [direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it) – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

- Agli Uffici Scolastici Regionali
- Agli Enti ed Associazioni accreditati/ qualificati presso il MIUR  
LORO SEDI
- e p.c. al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

**Oggetto: Direttiva n.170/2016 – Prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola. Indicazioni attuative.**

***1. Riferimenti normativi***

La Direttiva n.170/2016 – Accreditamento Enti di Formazione - attualizza le norme sull'accREDITAMENTO e sulla qualificazione degli Enti e delle Associazioni per la formazione del personale della scuola alle nuove disposizioni della Legge 170/2015, che definisce “*la formazione in servizio dei docenti di ruolo*” “*obbligatoria, permanente e strutturale*” (art. 1 comma 124).

La Direttiva 170/2016 sostituisce la precedente Direttiva 90/2003, puntando alla definizione di un unico “ecosistema digitale” in cui sarà possibile far incontrare l'offerta di formazione dei soggetti che vogliono erogare la formazione al personale della scuola con la domanda di formazione dei docenti, del personale ATA e dei dirigenti scolastici. La Direttiva si propone di innalzare il livello di qualità della formazione erogata al personale della scuola da parte degli Enti di formazione che, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, possono contribuire a migliorare il sistema dell'istruzione.

A tal fine viene adottata una piattaforma digitale per la gestione dell'intero processo di accreditamento/qualificazione, che garantisce criteri di selezione certi e confrontabili, la pubblicazione del rapporto annuale e del cruscotto statistico con informazioni relative alle attività formative realizzate, facilitando la ricerca e l'iscrizione da parte del personale interessato ai percorsi formativi.

La piattaforma on-line è attiva dal 4 luglio 2016 all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/pdgm>.

Al medesimo indirizzo sono reperibili utili materiali esplicativi.

La procedura conferma tre possibili procedure enucleate nella direttiva n.170/2016:

- art. 2 – procedure per l'accREDITAMENTO degli enti
- art. 3 – procedure per la qualificazione delle associazioni
- art. 5 – procedure per la presentazione delle richieste di riconoscimento di singoli corsi, ad opera di soggetti non accreditati/qualificati.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

## **2. I Soggetti di per sé accreditati**

Vi sono tre tipologie di Soggetti di per sé accreditati, che non necessitano dell'iscrizione nella piattaforma né di ulteriori procedure:

1. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
2. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete.
3. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali, purché le finalità di tali azioni risultino coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e siano condivise con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Al fine di garantire l'uniformità della gestione del catalogo e dell'iscrizione alle iniziative formative proposte da parte dei soggetti di per sé accreditati, a partire da novembre anche questi soggetti potranno segnalare le iniziative formative da inserire nella piattaforma, attraverso modalità che verranno successivamente comunicate da questa Direzione generale.

## **3. Chi e come si può richiedere l'accreditamento**

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di Soggetti accreditati quegli Enti che dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Nello scopo statutario deve figurare la formazione per il personale della scuola, in almeno uno degli ambiti relativi alle iniziative formative previsti dalla Direttiva. Le richieste di accreditamento **dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma on-line entro il 15 ottobre** di ciascun anno.

Cinque ambiti sono trasversali (*Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti*). Tredici ambiti sono specifici (*Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti*).

Ciascun Ente dovrà indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare.

Per ottenere l'accreditamento, l'Ente deve aver realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, ovvero nel triennio 2013-2016, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni. Le 20 ore di formazione possono comprendere un insieme organico di attività in presenza, on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, workshop,



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

seminari, debitamente documentate, e dovranno comunque uniformarsi a quanto previsto dal piano nazionale della formazione (art. 1 comma 124 della L.107/2015).

Gli Enti dovranno comprovare di disporre di stabilità economica e finanziaria e garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, documentate dai *curricula vitae* dei formatori e del direttore del corso. Tra le capacità logistiche richieste, particolare riguardo va dato alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi.

Si sottolinea che l'attività di innovazione metodologica va documentata da prototipi, ovvero descrizioni di un esempio di intervento didattico con o senza le TIC, sostenute da format e documentazione da allegare unicamente in formato digitale o con link ai repository dei materiali didattici prodotti.

Tra i requisiti relativi alle attività formative da svolgere è indicato il sistematico ricorso al monitoraggio anche in *itinere* e alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate, consentendo il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione da parte dell'Amministrazione.

Gli Enti dovranno altresì progettare in almeno tre Regioni un'iniziativa formativa di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo.

Sarà cura degli Enti accreditati la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi proposti, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti. Nella medesima piattaforma sarà assicurata procedura per l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola.

#### **4. Chi e come si può richiedere la qualificazione**

L'Ente/Associazione che chiede la qualificazione deve disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, nei quali figuri la finalità della formazione per il personale della scuola. L'Ente deve altresì aver realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, ovvero nel triennio 2013-2016, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti per i quali richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni. Ciascun Ente dovrà indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare.

I soggetti che richiedono la qualificazione dovranno avere effettuato, nel corso del triennio precedente, una documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.).

Inoltre dovranno progettare in almeno tre Regioni un'iniziativa formativa di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo.

Al fine di garantire una maggiore collaborazione tra il sistema scuola e il mondo delle associazioni professionali e disciplinari è richiesto che gli Enti qualificati debbano progettare almeno un'iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o associate in rete, anche appartenenti a diverse Regioni.



*Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

L'obiettivo è quello di incentivare l'interazione e il partenariato tra i Soggetti qualificati e le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, per realizzare iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell' ambito del Piano dell'Offerta Formativa previsto dalla Legge 107/2015.

I soggetti qualificati dovranno dichiarare la disponibilità al monitoraggio, all'ispezione e alla valutazione da parte dell'Amministrazione e assicurare la pubblicazione sulla piattaforma on-line delle iniziative formative proposte, con particolare riferimento al calendario e al programma dettagliato dei corsi, al cv dei relatori, alla mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti. **Le richieste di qualificazione dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma on-line entro il 15 ottobre di ciascun anno.**

#### **5. Come richiedere il riconoscimento di singoli corsi**

Possono richiedere il riconoscimento di singoli corsi di formazione per il personale scolastico i Soggetti (non compresi negli elenchi nazionali dei Soggetti accreditati o qualificati) che dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico, e che prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione per il personale della scuola in almeno uno degli ambiti previsti dalla Direttiva.

Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale.

Nel primo caso devono essere presentate osservando l'apposita procedura prevista dalla piattaforma online del Ministero.

**In sede di prima sperimentazione e applicazione della piattaforma digitale e per l'a.s. 2016/2017, le richieste per le iniziative a carattere di formazione esclusivamente regionale, devono essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio. Dall'a.s. 2017/2018, la piattaforma consentirà di inoltrare anche le domande del riconoscimento dei corsi a carattere regionale.**

Non vi è alcuna differenza sostanziale tra il riconoscimento a livello nazionale e quello fornito dagli USR a livello regionale, se non la diversa estensione territoriale dell'offerta formativa, ferme restando la descrizione delle caratteristiche delle attività formative così come indicato nell'art. 5 della Direttiva 170/2016.

Nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, alle richieste deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre diverse Regioni, e da attuarsi nell'anno scolastico successivo.

Per i corsi a carattere nazionale riconosciuti, sarà cura dello stesso Ente, inserire le suindicate informazioni nella piattaforma on-line.

**Le proposte per il riconoscimento dei singoli corsi, già presentate limitatamente per l'a.s. 2016-17, seguono le procedure previste dalla Direttiva 90/2003.**

Le richieste di riconoscimento dei corsi dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma on-line entro il 15 ottobre di ciascun anno.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*

**6. L'esonero dal servizio**

La partecipazione ai corsi di formazione, promossi da Soggetti accreditati o qualificati, o riconosciuti dal MIUR e dagli USR, contempla il diritto all'esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Per le diverse fattispecie di esonero dal servizio si rimanda alla nota MIUR n. 3096 del 2 febbraio 2016.

**7. La Carta del Docente**

Ciascun docente può utilizzare il bonus annuale di euro 500,00 consentito dalla Carta del docente, che permette *“di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”* (Legge 107/2015, art. 1, comma 121), per l'iscrizione ai corsi proposti dagli Enti accreditati e qualificati, a quelli riconosciuti dall'Amministrazione, nonché a corsi promossi dalle Istituzioni di per sé accreditate.

**8. Accesso alla piattaforma da parte del personale della scuola**

A partire da metà novembre, il sistema consentirà, al personale della scuola di accedere alla piattaforma on-line per la consultazione e iscrizione alle iniziative formative che più rispondono ai propri bisogni. Inoltre, il sistema avrà cura di documentare la storia formativa delle iniziative a cui si è partecipato e delle nuove competenze acquisite applicate al contesto della propria classe (attraverso la produzione di documentazione da allegare al percorso formativo svolto).

**9. Disposizioni transitorie. Che cosa devono fare gli Enti già accreditati/qualificati**

La Direttiva prevede che gli Enti già accreditati/qualificati si adeguino alla nuova Direttiva fornendo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, entro il 30 settembre 2016. Gli Enti accreditati e qualificati negli anni scorsi dovranno iscriversi alla piattaforma on-line, fruendo della sezione *“conformati alla direttiva 170/2016”*.

Gli Enti accreditati e qualificati nel 2016 dovranno seguire la stessa procedura entro il 31 gennaio 2017.

Perché tale rinnovo sia valido è sufficiente che gli Enti accreditati e qualificati abbiano realizzato, nel corso del triennio precedente, ovvero nel triennio 2013-2016, almeno tre distinte iniziative formative in tre diverse Regioni. L'adeguamento alla totalità dei requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 della Direttiva e sopra menzionati ai parr. 3, 4 e 5, avverrà a cura dei nuovi Enti accreditati e qualificati.

Rimangono prerogativa dell'Amministrazione eventuali monitoraggi, ispezioni e valutazioni sugli esiti delle iniziative già svolte.

Si confida nella puntuale osservanza degli adempimenti richiamati nella presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

*Maria Maddalena Novelli*



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Direttiva ministeriale n. 90

1° dicembre 2003

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2000, n.165 e, in particolare, l'articolo 4 che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano obiettivi, priorità, piani e programmi;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al riordino delle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto del presidente della repubblica 11 agosto 2003, n.319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 24 luglio 2003;

**VISTO** l'articolo 66 del citato CCNL che conferma il principio dell'accREDITamento degli Enti e delle Agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica attualmente vigente;

**VISTO** il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica attualmente vigente;

**VISTA** la direttiva n. 305 del 1 luglio 1996, successivamente modificata con direttiva n. 156 del 26 marzo 1998, relativa alla procedura di autorizzazione dei corsi di aggiornamento gestiti da Associazioni ed Enti;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità di accREDITamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali Soggetti qualificati per attività di formazione;





## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003 - prot.n./ 231 MR del 14 gennaio 2003, che indica come obiettivo la realizzazione di un disegno di modernizzazione che dovrà essere garantito attraverso l'apprestamento di investimenti nella professionalizzazione dei docenti, nell'innovazione didattica e nella definizione di processi formativi di alta qualità;

**CONSIDERATA** l'opportunità di rendere le procedure per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, per il riconoscimento di qualificazione delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari e per il riconoscimento delle singole iniziative di formazione, più snelle e funzionali rispetto ai tempi e alle modalità di definizione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche;

**SENTITE** le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 66 comma 3 del CCNL del comparto scuola per gli anni 2002-2005;

**E M A N A**  
la seguente direttiva

### **Articolo 1** (Finalità)

- 1) La presente direttiva individua le modalità di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, quali soggetti qualificati per attività di formazione e di riconoscimento di singoli corsi di formazione.
- 2) Sono considerati Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani.
- 3) Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono, in base all'articolo 66 comma quinto del CCNL del comparto scuola, citato in premessa, proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
- 4) I Ministeri che destinano iniziative e risorse alla formazione del personale della scuola nella realizzazione dei propri fini istituzionali sono esclusi dalla procedura di cui alla presente direttiva. Le finalità delle iniziative di formazione del personale della scuola



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

promosse da altri Ministeri dovranno essere coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### **Articolo 2**

(Accreditamento dei Soggetti che offrono formazione)

1. Sono legittimati a richiedere l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i Soggetti le cui finalità statutarie contemplino la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente per il quale si chiede l'accreditamento.
2. L'accreditamento può essere richiesto da Soggetti le cui iniziative di formazione, svolte anche secondo modalità di formazione a distanza, siano rivolte al personale della scuola di almeno tre Regioni.
3. L'accreditamento dei Soggetti richiedenti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
  - a) inclusione - tra i fini istituzionali dell'Ente - della formazione e della ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente di interesse del Soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli Associati sia costituita da Soggetti che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;
  - b) documentata realizzazione di attività formative per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
  - c) documentata attività di ricerca e di innovazione metodologica nel campo della formazione;
  - d) documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione a distanza;
  - e) capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
  - f) autonoma struttura organizzativa e stabilità economica e finanziaria;
  - g) realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione;
  - h) professionalizzazione nell'ambito della formazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti (protocolli di intesa con l'Amministrazione centrale e regionale, accreditamenti per la formazione del personale del comparto scuola ricevuti a livello regionale, collaborazioni documentate e continue con le istituzioni scolastiche);
  - i) documentato ricorso al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle azioni formative;
  - j) documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

k) disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

4 L'accreditamento dei Soggetti richiedenti che intendono effettuare attività formative nel settore del disagio giovanile presuppone la presenza dei seguenti requisiti:

- a) prevalenza dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria (handicap, minori in difficoltà, dipendenti da sostanze d'abuso, disturbi dell'alimentazione, ecc.) tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la maggioranza degli Associati sia costituita da Soggetti che garantiscono la prevalenza dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria tra le proprie finalità istituzionali;
- b) inclusione della formazione tra i fini istituzionali del soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli associati sia costituita da soggetti che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;
- c) possesso delle autorizzazioni al funzionamento previste dalle normative vigenti e/o iscrizioni agli albi regionali attinenti per le attività socio-assistenziali e iscrizioni agli albi regionali attinenti per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui alla precedente lettera a);
- d) documentata attività di ricerca e valutazione dei risultati che comprovi l'efficacia delle metodologie impiegate per le attività socio-assistenziali e/o socio-sanitarie di cui alla precedente lettera a);
- e) accreditamento, almeno in una Regione o Provincia autonoma, per lo svolgimento di attività di formazione professionale che attesti l'adeguatezza, anche strutturale, delle aule e il possesso delle necessarie attrezzature informatiche e multimediali;
- f) documentata disponibilità di figure professionali qualificate nelle materie oggetto della formazione;
- g) documentato ricorso al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni formative;
- h) i requisiti previsti alla lettera c), d), e), f) e g) si intendono rispettati qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli associati sia costituita da soggetti che ne garantiscono il possesso;
- i) condizioni di autonomia organizzativa e stabilità economica e finanziaria;
- j) disponibilità incondizionata a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

### **Articolo 3**

(Qualificazione di Associazioni professionali e disciplinari)

1. Le Associazioni professionali del personale della scuola e le Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono richiedere al Ministero dell'Istruzione,



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dell'Università e della Ricerca di essere riconosciute come Soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola.

2. I requisiti per tale riconoscimento sono:
  - a) documentate attività formative rivolte al personale della scuola;
  - b) adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale;
  - c) capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
  - d) documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione a distanza;
  - e) attività di ricerca condotta in relazione allo sviluppo dei profili professionali del personale della scuola;
  - f) documentata attività di comunicazione professionale svolta (convegni, mostre, pubblicazioni, news letter, ecc);
  - g) disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.
  
3. I Soggetti qualificati sono chiamati a collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, al fine di promuovere l'innovazione di modelli di formazione in servizio, con una ricaduta positiva sul ruolo del personale della scuola e sui modelli organizzativi e gestionali presenti nelle diverse realtà scolastiche.

### **Articolo 4**

(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)

1. Le richieste di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola o di riconoscimento delle Associazioni professionali e/o disciplinari come Soggetti qualificati devono essere presentate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il personale della scuola - entro il 30 settembre di ogni anno.
  
2. All'atto della domanda il Soggetto richiedente dichiara il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva, allega lo statuto e l'atto costitutivo, documenta lo svolgimento delle iniziative di formazione di interesse generale rivolte al personale della scuola e presenta un piano di formazione di interesse generale da realizzare nei successivi dodici mesi. Le iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco e provenienza scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, tipologie ed esiti della verifica, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Le iniziative da realizzare



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dovranno essere documentate secondo le seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie che si intendono utilizzare.

Nell'istanza il Soggetto dovrà, altresì, indicare quali competenze possiede in relazione all'ambito nel quale opera prevalentemente.

3. Qualora nel corso della fase istruttoria vengano riscontrate carenze nella documentazione presentata, la Direzione Generale per il personale della scuola contatterà l'ente per chiederne l'integrazione.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, esprime il parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva e alla qualità delle iniziative documentate.
5. Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale la Direzione Generale per il personale della scuola predispone - con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività e avvalendosi prevalentemente di dirigenti tecnici - specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di formazione svolte dal Soggetto richiedente. Il Direttore Generale del Personale della Scuola, tenuto conto del parere obbligatorio non vincolante del citato Comitato tecnico nazionale e degli esiti degli interventi di analisi e di verifica, includerà o non includerà il Soggetto nell'elenco di quelli accreditati o di quelli qualificati.
6. Le iniziative formative promosse dai Soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda; le predette iniziative danno diritto all'esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
7. Qualora gli interventi di analisi e di verifica diano esito negativo l'Amministrazione comunica i risultati di detti accertamenti al Soggetto richiedente. L'ente può presentare le proprie documentate controdeduzioni entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.
8. Nel caso in cui la procedura di accreditamento o qualificazione non si concluda positivamente entro il 31 agosto di ogni anno, il Soggetto richiedente potrà ripresentare la domanda entro i termini stabiliti dalla presente direttiva.



# *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## **Art.5**

(Presentazione di richieste di riconoscimento corsi)

1. I Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola possono presentare richiesta di riconoscimento di singoli corsi di formazione destinati al personale della scuola.
2. Le domande di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è perentorio, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla pubblicazione dei corsi riconosciuti alla data del 1° settembre di ogni anno scolastico successivo alla domanda.
3. Le richieste devono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso vanno inoltrate al MIUR - Direzione Generale per il personale della scuola, nel secondo all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
4. Le richieste devono essere corredate da un progetto di formazione destinato al personale della scuola nel quale siano indicati :
  - a) il tema;
  - b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
  - c) il programma dei lavori;
  - d) il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;
  - e) i nominativi dei relatori;
  - f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
  - g) la data e la sede di svolgimento del corso.
5. I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione devono allegare lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risultino tra le finalità del Soggetto la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente. Le eventuali modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico. Per questa documentazione il Soggetto richiedente può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli atti dell'Amministrazione centrale o regionale, purché si precisino gli estremi della presentazione e sempre che questa risalga a non oltre i due anni precedenti alla domanda.
6. I Soggetti che intendano presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenute a ripresentare tutta la documentazione. Alla nuova richiesta è sufficiente allegare una dichiarazione contestuale che riporti gli estremi della precedente autorizzazione o del riconoscimento ottenuto in base alla direttiva vigente *pro tempore* e che attesti la permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso.



# *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## **Articolo 6**

(Informazione e monitoraggio sui Soggetti accreditati o qualificati o proponenti singoli corsi di formazione)

1. Gli elenchi dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate sono pubblici e inseriti nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre che essere disponibili presso gli Uffici scolastici regionali. L'elenco dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate indicano, altresì, l'ambito di formazione prevalente, al fine di orientare il personale della scuola nella scelta delle iniziative di formazione. Il Ministero si impegna a dare diffusione alle iniziative di formazione promosse dai Soggetti accreditati o qualificati. A tal fine si pubblicherà l'elenco delle iniziative di formazione proposte dai Soggetti accreditati o qualificati in tempi utili all'adozione del Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento previsto dall'art.65 del CCNL, citato in premessa.
2. Analogamente verrà reso pubblico l'elenco dei corsi riconosciuti.
3. I Soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I Consorzi o Associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del Personale della Scuola i Soggetti che si associano successivamente alla presentazione della domanda.
4. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano notifica all'Ente dei risultati del monitoraggio e della verifica e, salvo documentata presentazione di controdeduzioni, l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei Soggetti accreditati o da quello delle Associazioni qualificate.
5. I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano ai Direttori degli Uffici scolastici regionali competenti per territorio, sede di corso e programma dei lavori, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all'articolo 5 della presente direttiva.

## **Articolo 7**

(Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi)



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale della scuola il Comitato tecnico nazionale, composto da esperti nominati con decreto del Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accREDITAMENTO, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
2. Il Comitato tecnico nazionale sarà composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non comporterà oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.
3. I componenti del Comitato tecnico nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i Soggetti che parteciperanno alle procedure di accREDITAMENTO o di qualificazione o di riconoscimento di singoli corsi.
4. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio e di verifica del mantenimento dei requisiti.

### **Articolo 8** (Impugnative)

Avverso il provvedimento di diniego dell'accREDITAMENTO o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

### **Articolo 9** (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di registrazione della presente direttiva le richieste di accREDITAMENTO o di qualificazione pervenute al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno esaminate secondo le procedure definite dal D.M. 10 luglio 2000, n. 177, citato in premessa.
2. Analogamente, le richieste di autorizzazione di singoli corsi di formazione saranno istruite secondo le procedure previste dalla Direttiva n. 305/96 e successiva modifica.
3. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine di presentazione delle richieste di riconoscimento corsi è prorogato al 31 maggio 2004.





*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO  
F.to Moratti



# *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

## **DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il DPCM n.98 dell'11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e in particolare l'art.4 che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano, obiettivi, priorità, piani e programmi;

**VISTA** la Direttiva MIUR n.90 del 2003 per l'accreditamento degli Enti di formazione;

**VISTO** il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l'articolo 64 che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale ,in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;

**VISTO** altresì l'art.67 comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione;

**VISTO** il Decreto legislativo n.33/2013 che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

**VISTE** le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12 maggio 2009 relative al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell'istruzione che individua la necessità di garantire un livello elevato dell'insegnamento, una adeguata formazione iniziale e uno sviluppo professionale continuo per i docenti, attraverso il perseguimento dell'obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;

**VISTA** la comunicazione COM/2012/0669 dal titolo "Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic Outcomes" della Commissione Europea al Parlamento Europeo che sottolinea la rilevanza di intraprendere un rinnovamento delle competenze dei docenti, orientando le scuole al continuo cambiamento sociale ed economico;

**VISTE** le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 20 maggio 2014, che evidenziano l'importanza di garantire ai docenti un aggiornamento professionale sulle proprie discipline e su nuovi modelli innovativi ed efficaci d'insegnamento che includano quelli basati sulle nuove tecnologie;

**VISTO** il rapporto Eurydice "The teaching profession in Europe" del 25 giugno 2015, in cui vengono analizzate le politiche sui sistemi di Istruzione attuate dai vari Paesi e i bisogni dei



docenti, con particolare riferimento a: condizioni di lavoro, formazione iniziale, sviluppo professionale continuo, mobilità e attrattività della professione;

**VISTA** la legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l'art.1 comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;

**VISTA** la legge n.107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l'art.1 comma 121 che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

**RAVVISATA** la necessità di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle classifiche e nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.);

**CONSIDERATA** l'urgenza di formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni;

**CONSIDERATA** la centralità del monitoraggio delle azioni educative e della loro valutazione come elementi imprescindibili del processo d'insegnamento e di apprendimento;

**RAVVISATA** la necessità di superare la composizione frammentata dei saperi e delle materie di insegnamento, rigidamente formalizzate, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi da un contesto sociale ed economico in continuo mutamento;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n. 82 del 2005, è necessario digitalizzare i servizi offerti dalle pubbliche Amministrazioni, in modo da garantire un'effettiva semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; e che l'attuale procedura di accreditamento è realizzata attraverso flussi cartacei;

**CONSIDERATA** l'opportunità di includere all'interno di un "ecosistema digitale" della formazione per il personale del comparto scuola gli enti accreditati, la gestione dell'offerta formativa ed il monitoraggio continuo delle iniziative anche al fine di correlare efficacemente l'impatto delle iniziative formative con i risultati del livello d'istruzione degli alunni del nostro Paese;

**VALUTATA** la necessità di definire una nuova procedura che utilizzi le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'accREDITAMENTO dei soggetti che offrono formazione per il personale del comparto scuola, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità dell'offerta delle iniziative formative su tutto il territorio nazionale;

**SENTITE** le Organizzazioni Sindacali;



## **ADOTTA**

la seguente direttiva:

### **Articolo 1**

*(Finalità)*

1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.
2. Presso il Ministero è istituita una piattaforma on-line per l'accREDITamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione.
3. Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:
  - a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;
  - b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa;
  - c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l'indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva;
5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b).
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.
7. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.
9. Gli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva possono essere periodicamente rivisti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini di coordinarle con le esigenze del sistema di istruzione.

### **Articolo 2**

*(Requisiti necessari per ottenere l'accREDITamento)*



1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:
  - a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
  - b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.
2. Con riferimento ai consorzi ed alle associazioni di secondo grado, il requisito di cui al comma 1, lett. a) deve essere soddisfatto rispettivamente da tutti i soggetti consorziati e associati. Il requisito di cui al comma 1, lett. b) deve essere soddisfatto dalla maggioranza dei soggetti.
3. Per ottenere l'accreditamento, è necessario:
  - a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni;
  - b) indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare;
  - c) disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
  - d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
  - e) garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi se non ospitati nelle scuole;
  - f) avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi;
  - g) avere effettuato sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;
  - h) progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo;
  - i) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle azioni di formazione future;
  - l) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti;
  - m) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

### Articolo 3

#### *(Requisiti necessari per ottenere la qualificazione)*

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:
  - a) dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;



b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.

2. Per ottenere la qualificazione, è necessario:

- a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni;
- b) indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare;
- c) avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall'Amministrazione;
- d) disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
- e) progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni;
- f) effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;
- g) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle iniziative future;
- h) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici prodotti e forniti ai partecipanti;
- i) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

3. I Soggetti qualificati possono collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell'ambito del piano dell'offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015.

#### Articolo 4

##### *(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)*

1. La richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) e b), completa di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari, deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva, con le modalità definite dalla Direzione generale per il personale scolastico, entro il 15 ottobre di ciascun anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo.

2. Alla richiesta di accreditamento o di qualificazione il soggetto richiedente deve allegare lo statuto e l'atto costitutivo nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di cui al comma 1, dei requisiti previsti dall'articolo 2 o dall'articolo 3 della presente direttiva. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.



3. L'attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Il progetto di attività futura, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo, deve essere completo delle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con particolare riferimento all'ordine di scuola), materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, formula per ogni richiesta un motivato parere di ammissibilità in base:

- a) alla verifica della completezza della documentazione presentata;
- b) all'accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3;
- c) alla valutazione complessiva della qualità e della significatività, per lo sviluppo professionale del personale scolastico, delle iniziative formative documentate.

5. Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale, il Direttore Generale per il personale scolastico predispone - con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività futura - specifici interventi di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e della qualità delle azioni formative attuate dal richiedente. Il Direttore, tenuto conto degli esiti di tali accertamenti, decide in via definitiva in merito all'iscrizione del richiedente negli elenchi di cui all'articolo 1.

6. Le iniziative formative promosse dai soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda, quelle realizzate a seguito di incarico sono attuate immediatamente. Il personale del comparto scuola potrà partecipare alle predette iniziative iscrivendosi esclusivamente attraverso la piattaforma on-line. La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all'esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

7. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni.

8. Se la procedura di accreditamento o qualificazione non si conclude positivamente entro il 15 luglio, il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la domanda entro il citato termine del 15 ottobre, per il successivo anno scolastico.

## Articolo 5

### *(Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi)*

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c) di uno o più corsi di formazione per il personale scolastico i soggetti che:

- a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
- b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.

2. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta.



3. Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso devono essere presentate osservando l'apposita procedura prevista dalla piattaforma on-line del Ministero; nel secondo, devono essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

4. Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell'anno scolastico successivo, nel quale vanno specificati:

- a) il tema;
- b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
- c) il programma dei lavori;
- d) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
- e) i nominativi dei relatori;
- f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
- g) il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;
- h) la mappatura delle competenze attese;
- i) le modalità di verifica finale.

Per i corsi a carattere nazionale riconosciuti, sarà cura dello stesso Ente, inserire le suindicate informazioni nella piattaforma on-line. Il personale del comparto scuola utilizzerà la procedura on-line predisposta dal MIUR per l'iscrizione ai suddetti corsi di formazione.

5. Alla richiesta di riconoscimento dei corsi devono essere allegati lo statuto e l'atto costitutivo. La mancata o incompleta presentazione della documentazione suddetta comporta l'esclusione dalla procedura.

6. I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. È sufficiente riportare nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentare, ai sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso.

## Articolo 6

### *(Monitoraggio delle attività formative)*

1. I soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I consorzi e le associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del personale scolastico ogni variazione, successiva alla presentazione della domanda, della loro composizione.
2. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano l'avvio del procedimento volto a espungere il soggetto interessato dall'elenco in cui è iscritto.
3. I soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano inoltre ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio la sede del corso ed il programma dei lavori, in





modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all'articolo 5.

#### Articolo 7

*(Comitato tecnico nazionale per l'accREDITAMENTO dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi)*

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale scolastico un Comitato tecnico nazionale che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante da rendere comunque pubblico sulla piattaforma on-line, ed è composto da esperti nominati con decreto del Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accREDITAMENTO, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
2. Il Comitato tecnico nazionale è composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. È fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, a carico del capitolo di spesa 1396 pg. 3 per i componenti interni e 1396 pg. 10 per i componenti esterni iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. I componenti del Comitato tecnico nazionale non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dall'ordinamento vigente.
5. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio qualitativo, dandone informazione al Direttore Generale per il personale scolastico.
6. Sulla base dei piani periodici di monitoraggio e di verifica, nonché dei dati raccolti attraverso la piattaforma on-line, la Direzione Generale per il personale scolastico predispone e pubblica, sulla stessa piattaforma, un rapporto annuale ed un cruscotto statistico con informazioni relative alle attività formative realizzate e alla partecipazione dei docenti.

#### Articolo 8

*(Impugnativa)*

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accREDITAMENTO o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### Articolo 9



*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli enti attualmente già accreditati dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 settembre 2016.
2. Gli enti che saranno accreditati nel corso dell'anno 2016 dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 31 gennaio 2017.

Articolo 10  
*(Oneri Finanziari)*

1. La presente Direttiva non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del MIUR, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3.

Roma, 21/03/2016

IL MINISTRO  
Stefania Giannini

*Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016



## **Allegato 1**

### **AMBITI**

#### **AMBITI TRASVERSALI**

1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.

#### **AMBITI SPECIFICI**

1. Educazione alla cultura economica;
2. Orientamento e Dispersione scolastica;
3. Bisogni individuali e sociali dello studente;
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. Alternanza scuola-lavoro;
6. Inclusione scolastica e sociale;
7. Dialogo interculturale e interreligioso;
8. Gestione della classe e problematiche relazionali;
9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. Cittadinanza attiva e legalità;
13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.